

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del Consigliere Valeria Mistretta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25228 del registro di segreteria, proposto dal sig. P. M., nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio NICOLINI (C.F. NLCNTN66P27B354B pec avv.antonionicolini@pec.abcllex.it) presso il cui studio in Cagliari, via Cugia n. 5, è elettivamente domiciliato, contro il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e della Formazione - Area della Previdenza - Settore amministrativo sanitario del personale della Polizia Penitenziaria - in persona del legale rappresentante, con sede in Roma.

Udito, nella pubblica udienza del 22 maggio 2024, l'Avvocato Antonio NICOLINI nell'interesse del ricorrente.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Il signor P., con il ricorso depositato in data 27 agosto 2020, ha chiesto l'annullamento: a) del Decreto n. 00739/2020/cs/49 del 21 febbraio 2020, nella parte in cui il Ministero della Giustizia ha ritenuto che l'infermità "*Disturbo ansioso depressivo recidivato in trattamento*", dal quale è stato

riconosciuto affetto, “*non è dipendente da causa di servizio*” e la menomazione dell’integrità fisica giudicata non stabilizzata al momento dell’emissione del verbale; b) di tutti gli atti presupposti, concomitanti, conseguenti e/o comunque connessi e, in particolare, del parere n. 409632019 reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nell’adunanza n. 1924 del 27 giugno 2019; e il contestuale accertamento e la conseguente dichiarazione di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, quale presupposto necessario e inderogabile ai fini pensionistici di privilegio.

Il ricorrente ha rappresentato di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del Ministero della Giustizia dal 19 dicembre 1997 al 25 maggio 2018, quando venne giudicato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Cagliari permanentemente non idoneo al servizio nel Corpo della Polizia penitenziaria.

A seguito della domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della patologia di cui sopra, l’Amministrazione ha emanato il Decreto ministeriale impugnato con il presente ricorso.

Dopo avere illustrato le vicende che comproverebbero la dipendenza richiesta, il sig. P. ha concluso chiedendo: in via preliminare, di dichiarare la giurisdizione della Corte dei conti nella materia; nel merito, di accertare e dichiarare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “*Disturbo ansioso depressivo recidivato in trattamento*”; in via istruttoria, ha dedotto Consulenza Tecnica d’Ufficio tesa ad accertare, previa visita diretta del ricorrente, se l’infermità di cui sopra sia riconducibile causalmente o concausalmente al servizio prestato; vinte le spese.

Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza del 21 aprile sono stati notificati dal difensore del ricorrente al Ministero della Giustizia - D.A.P. - presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari a mezzo posta certificata il 6 ottobre 2020.

Il Ministero non si è costituito.

Il 14 aprile 2021 l'Avvocato NICOLINI ha depositato note di trattazione scritta, nelle quali ha confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le conclusioni, anche istruttorie, ivi rassegnate.

All'udienza del 21 aprile 2021, con ordinanza n. 48/2021, è stato disposto di acquisire il fascicolo amministrativo concernente il sig. P.. Pertanto, è stato chiesto al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di trasmettere gli atti in suo possesso con riferimento al servizio svolto dal ricorrente e i verbali degli accertamenti medici condotti a seguito della domanda di dipendenza da causa di servizio dell'infermità presentata dal ricorrente.

Occorrendo, inoltre, un giudizio eminentemente tecnico per una completa valutazione della vicenda, è stato disposto un supplemento istruttorio, attraverso l'espletamento di apposita CTU ed è stato incaricato il Dirigente Responsabile del Servizio di Medicina Legale dell'ATS Sardegna, Azienda Tutela Salute, ASSL di Cagliari, di costituire un Collegio medico legale, integrato con un esperto in psichiatria, per formulare un motivato e definitivo parere medico legale sul seguente quesito:

Specifichi il consulente, alla luce di tutta la documentazione disponibile, compresa quella di parte, se l'infermità "disturbo ansioso depressivo recidivato in trattamento" possa essere dipendente dal servizio prestato dal

ricorrente e, nell'affermativa, a quale categoria pensionistica della tabella A, allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, sia ascrivibile, con riferimento alla data dell'istanza presentata al Ministero della Giustizia il 9 novembre 2017, non potendo essere oggetto di valutazione l'eventuale aggravamento della malattia nelle more della celebrazione del giudizio (cfr. sul punto, l'art. 21, Allegato 2, del D.lgs. n. 174/2016, recante "norme di attuazione del codice della giustizia contabile", che espressamente esclude l'applicabilità dell'art. 149 delle disposizioni di attuazione c.p.c.).

Per il richiesto parere, da rendere mediante relazione scritta, è stato assegnato il termine di centoventi giorni ed è stata fissata l'udienza del 29 aprile 2022 per la prosecuzione del giudizio.

In data 10 giugno 2021 il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha depositato quanto richiesto, accompagnato da una relazione illustrativa, nella quale ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia di equo indennizzo e ha chiesto il rigetto del gravame, alla luce del corretto operato della Commissione di Verifica.

In data 4 novembre 2021 la Segreteria della Sezione ha trasmesso l'ordinanza e la documentazione agli atti all'ATS Sardegna.

Il 7 aprile 2022 il CTU ha trasmesso la lettera di convocazione a visita del sig. P. per il 14 aprile 2022.

All'udienza del 29 aprile 2022 l'Avvocato NICOLINI ha confermato che la visita è stata effettuata e ha comunicato che il CML aveva chiesto copia di un documento medico, che è stato successivamente trasmesso tramite la Segreteria della Sezione.

Considerato che era necessario attendere la redazione della richiesta consulenza medica, con ordinanza n. 44/2022 è stato assegnato al CTU il nuovo termine di 120 giorni ed è stata fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 6 dicembre 2022.

In data 1° dicembre 2022 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto la concessione di una proroga di 90 giorni, a motivo delle condizioni operative all'epoca vigenti, rappresentando che la visita collegiale era stata effettuata il 14 aprile 2022 e che la relazione era in fase di stesura.

Il 2 dicembre 2022 l'Avvocato NICOLINI ha depositato note di trattazione scritta, nelle quali ha dichiarato che nulla osta alla concessione di un congruo termine per il deposito dell'elaborato peritale, come chiesto dal Collegio medico.

Preso atto di quanto sopra, con ordinanza n. 110/2022 è stato assegnato al CTU il nuovo termine di 90 giorni ed è stata fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 24 maggio 2023.

Il 5 maggio 2023 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto la concessione di un'ulteriore proroga di 90 giorni, in ragione della complessità e dello stato delle pratiche, nonché della necessità di concludere prioritariamente quelle più risalenti nel tempo, rappresentando che la relazione era in fase iniziale di stesura.

All'udienza del 24 maggio 2023 l'Avvocato PETTINAU, su delega dell'Avvocato NICOLINI, non si è opposto alla proroga.

Preso atto di quanto rappresentato dal CTU, con ordinanza n. 55/2023 è stata concessa la proroga richiesta ed è stato disposto il rinvio all'udienza del 7 dicembre 2023.

Il 1° dicembre 2023 il Presidente del Collegio Medico ha chiesto la concessione di un'ulteriore proroga di 60 giorni, rappresentando che la relazione era in fase di stesura.

All'udienza del 7 dicembre 2023 l'Avvocato NICOLINI non si è opposto alla proroga.

Alla luce di quanto sopra, con ordinanza n. 124/2023 è stato assegnato al CTU l'ulteriore definitivo termine di 60 giorni per il deposito della consulenza ed è stata fissata l'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

In data 10 maggio 2024 il Presidente del Collegio medico ha trasmesso la richiesta Consulenza medica d'ufficio, nella quale ha concluso che *“l’infermità “Disturbo ansioso depressivo recidivato in trattamento” è da considerare SÌ DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO. Tale infermità è da considerarsi, visto l’andamento clinico, stabilizzata ed ascrivibile alla 8^ (ottava) categoria Tabella A, misura minima.”*

In data 11 maggio 2024 l'Avvocato NICOLINI ha depositato note d'udienza, nelle quali ha rappresentato che, non sussistendo ragioni per discostarsi dagli esiti ai quali è pervenuto l'Organo di consulenza, confermano integralmente le conclusioni rassegnate in sede di atto introduttivo del giudizio e insiste perché sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità *“Disturbo ansioso depressivo recidivato in trattamento”* e la sua ascrivibilità alla 8^ (ottava) categoria Tabella A, misura minima.

All'udienza del 22 maggio 2024 l'Avvocato NICOLINI ha richiamato le note depositate e ha concluso in conformità, evidenziando che la mancata costituzione del Ministero della Difesa rende intangibili le conclusioni della CTU.

Considerato in

DIRITTO

L'eccezione di difetto di giurisdizione proposta irritualmente dal Ministero della giustizia deve essere respinta alla luce della costante giurisprudenza della Corte dei conti in materia (ex multis, Sezione Sardegna sentenza parziale n. 4/2024)

Ciò premesso, sulla base degli atti di causa e del parere reso dall'organo di consulenza, il ricorso deve essere accolto.

Il CTU ha illustrato i contenuti della copiosa documentazione sanitaria fornita dal ricorrente e di quella relativa agli accertamenti clinici disposti dallo stesso Collegio medico legale (Visita psichiatrica con la diagnosi: disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso, attualmente in compenso psicopatologico).

Alla luce di quanto sopra, il Collegio medico ha, ritenuto che *“Nel caso di specie, va considerato l'insieme dei dati clinico-anamnestici del ricorrente: - riferita assenza di disturbi psicopatologici precedenti ai fatti del 2013 (mancano dati alternativi sulla personalità premorbosa); - procedimenti giudiziario e disciplinare (in particolare, la letteratura più accreditata qualifica i procedimenti giudiziari come “life event” di sicuro e sensibile impatto); - condizione di malessere cronicizzato, con permanenti ripercussioni sia sulla qualità della vita personale, che sul funzionamento globale (cfr. le certificazioni del CSM di Quartu Sant'Elena)*

Per quanto non si possa escludere la sussistenza di una “vulnerabilità individuale” e di fattori di stress extra-lavorativi, valutando secondo la criteriologia medico-legale, non si può dedurre (come invece sostiene il CVCS

di Roma) un carattere meramente “endogeno” dell’infermità. Invece, i fatti di servizio dal 2013 e fino al 2017 hanno rivestito, con ragionevole probabilità, un ruolo psico-lesivo, contribuendo all’insorgenza del Disturbo psicopatologico, per quanto ora in stato di compenso psicofarmacologico.”

Il Collegio medico ha, quindi, concluso come riportato nella parte in fatto.

In base alle valutazioni sopra richiamate, espresse nel suesposto parere, che questo Giudice condivide e assume come proprio, in quanto immune da vizi logici, esaustivamente motivato, e reso in base a corrette considerazioni medico-legali, oltre che in aderenza alle risultanze di causa, il ricorso deve essere accolto.

Resta assorbita ogni altra questione.

Venendo, infine, alle spese, le stesse possono essere compensate tra le parti stante la natura tecnica e valutativa dell’accertamento presupposto.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando **accoglie** il ricorso proposto dal sig. P. M. e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione privilegiata di ottava categoria Tabella A, allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, numero 915, misura minima, a far data dal 9 novembre 2017.

Sulla somma conseguentemente dovuta spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) sino al pagamento.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 22 maggio 2024.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 27/05/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus